

Legge regionale 28 ottobre 1991 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

**Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell' Amministrazione regionale in materia di personale.**

### **Art. 3**

(1)

1. Il Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall' articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall' articolo 2 della presente legge, entra in carica a conclusione degli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, come modificato dall' articolo 1 della presente legge.

2. Gli adempimenti connessi agli scrutini per merito comparativo, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché a quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, vengono svolti dal Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall' articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall' articolo 2 della presente legge; nonché dalla competente Commissione paritetica, come previsto dalle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11, 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8.

Note:

1 La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.